

# D'AZEGLIO SERVIZI SRL

Consulenza alle imprese

Bologna, lì 6 Settembre 2021

*AI CLIENTI  
LORO INDIRIZZI*

## **CIRCOLARE NR. 15/2021**

### **LA FATTURA ELETTRONICA CON SAN MARINO**

La fatturazione nei rapporti di scambio con la repubblica di San Marino è stata disciplinata con uno specifico decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 21 giugno 2021, pubblicato il 15 luglio 2021 nella Gazzetta ufficiale, e tiene conto delle modalità di fatturazione elettronica, fatti salvi gli esoneri dall'obbligo generalizzato di fatturazione elettronica previsti da specifiche disposizioni di legge.

Il decreto andrà a sostituire il D.M. 24 dicembre 1993, con la possibilità di emettere fattura elettronica tramite Sdl dal 1° ottobre 2021 in via facoltativa e poi **obbligatoriamente dal 1° luglio 2022**.

Il provvedimento dell'agenzia delle entrate Prot. n. 2021/211273 del 5 agosto 2021 individua le **regole tecniche necessarie** all'attuazione delle nuove disposizioni, rinviando, per quanto non altrimenti disciplinato, al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 30 aprile 2018 e successive modificazioni.

#### **Ambito applicativo ed effettuazione dell'operazione**

Le operazioni con la Repubblica di San Marino (RSM) sono regolate dall'articolo 71, D.P.R. 633/1972 e dal nuovo D.M. 21 giugno 2021.

Sono operazioni non imponibili ai sensi degli articoli 8 e 9 del D.P.R. 633/1972 le cessioni effettuate mediante trasporto o consegna dei beni nel territorio della Repubblica di San Marino, e i servizi connessi, da parte dei soggetti passivi dell'Iva residenti, stabiliti o identificati in Italia, nei confronti di operatori economici che abbiano comunicato il numero di identificazione agli stessi attribuito dalla Repubblica di San Marino.

Allo stesso modo sono trattati gli invii di beni nel territorio della Repubblica di San Marino, mediante trasporto o spedizione a cura del soggetto passivo nel territorio dello Stato o da terzi per suo conto.

Per l'introduzione di beni nel territorio dello Stato dalla RSM, l'Iva è dovuta a norma dell'articolo 17, secondo comma, D.P.R. 633/1972 dal cessionario italiano.

Non è invece considerata cessione, a patto che siano indicati in apposito registro e che la causale sia indicata nel ddt, l'invio di beni nel territorio della RSM per:

- Û svolgimento di perizie,
- Û operazioni di perfezionamento o di manipolazioni usuali intese a garantirne la conservazione oppure a migliorarne la presentazione o la qualità commerciale o a prepararne la distribuzione o la rivendita, quando i beni sono successivamente trasportati o spediti al committente,
- Û l'introduzione nel territorio della RSM di beni temporaneamente utilizzati per l'esecuzione di prestazioni.

Allo stesso modo non sono considerate introduzioni di beni le movimentazioni per gli stessi scopi, dalla RSM nel territorio dello Stato.

Le operazioni si considerano effettuate all'inizio del trasporto o della spedizione, al cessionario o a terzi per suo conto, dal territorio dello Stato o dal territorio della RSM.

Valgono le seguenti eccezioni:

- Û se gli effetti traslativi o costitutivi si producono in un momento successivo alla consegna o spedizione, le operazioni si considerano effettuate nel momento in cui si producono tali effetti;
- Û nel caso di beni trasferiti in dipendenza di contratti estimatori e simili, l'operazione si considera effettuata all'atto della loro rivendita a terzi ovvero, se i beni non sono restituiti anteriormente, alla scadenza del termine pattuito dalle parti.

In ogni caso le operazioni si considerano effettuate dopo il decorso di un anno dalla consegna o spedizione. Occorre che le operazioni siano inoltre annotate in apposito registro e che la relativa casuale sia indicata nel DDT.

Se anteriormente al verificarsi degli eventi indicati o indipendentemente da essi sia emessa fattura, o sia pagato in tutto o in parte il corrispettivo, l'operazione si considera effettuata, limitatamente all'importo fatturato o pagato, alla data della fattura o a quella del pagamento.

Nell'ambito dei rapporti di scambio tra la Repubblica italiana e la RSM è obbligatoria l'emissione delle fatture e note di credito elettroniche utilizzando lo Sdl.

Il decreto 21 giugno 2021 entra in vigore il 1° ottobre 2021.

Dalla medesima data cessano di avere efficacia le disposizioni del DM 24 dicembre 1993 (attualmente in uso).

Fino al 30 giugno 2022, per le cessioni di beni effettuate nell'ambito dei rapporti di scambio tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino, la fattura può essere emessa e ricevuta, in formato elettronico o in formato cartaceo.


A decorrere **dal 1° luglio 2022** per le operazioni di cui al periodo precedente **le fatture sono emesse e accettate in formato elettronico**, fermo restando le esclusioni di legge.

L'emissione delle fatture elettroniche segue le regole tecniche per la predisposizione, la trasmissione e la ricezione delle fatture elettroniche disciplinate dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia del 30 aprile 2018 e sue successive modificazioni.

## Cessioni di beni verso San Marino

Le fatture elettroniche trasmesse allo Sdl seguono un percorso di convalida e l'esito di controllo è messo a disposizione dell'operatore economico italiano dall'Agenzia delle entrate, attraverso apposito canale telematico.

Il percorso è il seguente:



Dove:

UTSM: è l'Ufficio Tributario di San Marino

Sdl: è il sistema di interscambio

AdE: è l'agenzia delle entrate

RSM è la Repubblica di San Marino

Se entro i quattro mesi successivi all'emissione della fattura, l'UTSM non ne ha convalidato la regolarità, l'operatore economico italiano, nei trenta giorni successivi emette nota di variazione, ai sensi dell'art. 26, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, senza il pagamento di sanzioni e interessi.

La fattura elettronica emessa come operazione non imponibile:

- ü avrà natura il **codice N3.3** – non imponibili – cessioni verso San Marino,
- ü in dichiarazione annuale Iva sarà dettagliata nel rigo VE30, colonna 4 - Cessioni verso San Marino, del Quadro VE delle operazioni attive e determinazione del volume d'affari.

I soggetti non obbligati all'emissione elettronica, emettono fattura cartacea in tre esemplari: due sono consegnati al cessionario. Un esemplare della fattura deve essere restituito con l'indicazione della data e del timbro a secco circolare contenente intorno allo stemma ufficiale sammarinese la dicitura «Rep. di San Marino - Uff. tributario». Il cedente italiano che, entro quattro mesi dall'emissione della fattura, non abbia ricevuto dal cessionario sanmarinese l'esemplare della fattura cartacea vidimata, ne dà comunicazione all'Ufficio tributario di San Marino e all'Agenzia delle entrate. Nei trenta giorni successivi emette la nota di credito senza pagamento di sanzioni e interessi, per regolarizzare l'operazione.

Acquisti di beni da San Marino

Le fatture elettroniche emesse da operatori economici con numero di identificazione SM, per le cessioni di beni verso l'Italia, sono trasmesse dall'ufficio tributario allo Sdl e messe a disposizione del cessionario italiano attraverso apposito canale dell'Agenzia delle entrate.

L'Ufficio dell'Agenzia delle entrate competente per l'effettuazione dei controlli sulle fatture inviate dall'Ufficio tributario di San Marino è la Direzione Provinciale di Pesaro-Urbino.

Le fatture elettroniche possono, a scelta del cedente sammarinese, contenere o meno l'addebito dell'Iva.

**FATTURA ELETTRONICA CON ADDEBITO DI IVA** Il cliente italiano che riceve la fattura con addebito di Iva deve attendere l'esito positivo del controllo da parte dell'Agenzia delle entrate che si interfaccia con l'UTSM per esercitare il diritto alla detrazione dell'imposta: è solo quando viene reso noto telematicamente l'esito del controllo che può detrarre l'Iva.

**FATTURA ELETTRONICA SENZA ADDEBITO DI IVA** Se la fattura elettronica emessa dal fornitore sammarinese non contiene l'addebito dell'Iva, il cessionario italiano assolve l'imposta ai sensi dell'articolo 17, secondo comma, D.P.R. 633/1972, integrando il documento con il tipo documento TD19. L'operazione è annotata nel registro Iva vendite e nel registro Iva acquisti.

**FATTURA CARTACEA CON ADDEBITO DI IVA** L'operatore economico italiano annota, nel registro Iva degli acquisti, la fattura originale trasmessa dal cedente sammarinese, solo quando gli viene restituita dall'UTSM vidimata. Con la registrazione della fattura munita di data e timbro con impronta a secco, il cessionario italiano può operare, ai sensi degli articoli 19 del D.P.R. 633/1972, la detrazione dell'imposta pagata in via di rivalsa.

**FATTURA CARTACEA SENZA ADDEBITO DI IVA** Gli operatori economici italiani assolvono l'Iva a norma dell'art. 17, secondo comma, del D.P.R. 633/1972, indicandone l'ammontare sull'esemplare della fattura "timbrata" trasmessa dal fornitore sammarinese. La fattura da integrare/autofatturare è quella contenente il timbro a secco circolare con la data ed intorno allo stemma ufficiale sammarinese la dicitura «Rep. di San Marino - Uff. tributario». La fattura "integrata" è annotata nei registri Iva acquisti e vendite di cui agli articoli 23 e 25 del D.P.R. 633/1972.

Il cessionario italiano se non ha ricevuto fattura, o ha ricevuto fattura irregolare, provvede alla emissione della stessa o alla sua regolarizzazione nei termini di cui all'art. 6, comma 9 -bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

## Prestazioni di servizi

Per le prestazioni di servizi di cui all'art. 3 del D.P.R. 633/1972, rese nei confronti degli operatori economici che abbiano comunicato il numero di identificazione agli stessi attribuito dalla RSM, la fattura senza Iva ai sensi dell'articolo 7-ter, può essere emessa in formato elettronico tramite il SDI (con natura operazione N2.1 - Operazioni non soggette ad IVA ai sensi degli artt. da 7 a 7-septies del D.P.R. n. 633/72), che la trasmette all'ufficio tributario per il successivo inoltrare al committente.

Il servizio generico ricevuto da un sammarinese può essere autofatturato, utilizzando il tipo documento TD17 ed effettuando la doppia registrazione nei registri Iva acquisti e vendite.

Per quanto riguarda le prestazioni di servizi è data facoltà (non obbligo) agli operatori nazionali di utilizzare la fattura elettronica per le operazioni effettuate nei confronti di operatori

economici sammarinesi che abbiano fornito il numero di identificazione IVA attribuito dall'Ufficio tributario della Repubblica di San Marino (Provvedimento Prot. n. 2021/211273 del 5 agosto 2021).

## **Disposizioni particolari**

Disposizioni particolari riguardano le vendite a privati, le cessioni di mezzi di trasporto nuovi, le vendite a distanza e le cessioni di enti, associazioni e altre organizzazioni non soggetti passivi di imposta in Italia.

**CESSIONI NEI CONFRONTI DEI PRIVATI** Le cessioni di beni nei confronti di soggetti non operanti nell'esercizio di imprese arti o professioni sono assoggettate ad Iva.

**CESSIONI DI MEZZI DI TRASPORTO NUOVI** Le cessioni a titolo oneroso di mezzi di trasporto nuovi (di cui all'articolo 38, comma 4, D.L. 331/1993) sono assoggettate al pagamento dell'Iva nel Paese di destinazione. L'acquirente italiano può chiedere al cedente sammarinese di applicare l'Iva in fattura, diversamente dovrà presentare la fattura all'Agenzia delle entrate per il pagamento, come da DM 19 gennaio 1993. I cedenti italiani senza partita Iva possono fruire del rimborso dell'Iva pagata sull'acquisto del mezzo, ai sensi dell'articolo 53, primo comma, D.L. 331/1993.

**VENDITE A DISTANZA** Le vendite a privati di beni spediti o trasportati dal fornitore o per suo conto, scontano l'imposta nel paese di destinazione, se il valore delle vendite a distanza ha superato il valore complessivo di 28.000 euro:

- gli operatori italiani esercitano l'opzione per il pagamento dell'Iva nella RSM,
- gli operatori sanmarinesi nominano un rappresentante fiscale

**CESSIONI DI ENTI, ASSOCIAZIONI E ALTRE ORGANIZZAZIONI NON SOGGETTI PASSIVI DI IMPOSTA IN ITALIA** Gli enti, associazioni ed altre organizzazioni non soggetti passivi Iva, quando acquistano da operatori di San Marino, scontano l'Iva in Italia se gli acquisti superano il limite di 8.000 euro (nell'anno precedente o anno in corso). Per importi inferiori l'Iva è assolta nella RSM, a meno che i soggetti optino per l'applicazione dell'Iva in Italia. Tali soggetti presentano l'INTRA13 (articolo 50, comma 4, D.L. 331/1993). Gli enti non commerciali con partita Iva assolvono l'Iva anche se agiscono nell'esercizio di attività istituzionali e se ricevono una fattura senza Iva devono presentare l'INTRA12 (articolo 49, commi 1 e 2, D.L. 331/1993).

## **Codice destinatario unico San Marino**

L'Ufficio tributario della Repubblica di San Marino ha da poco diffuso (31 agosto 2021) il codice destinatario che gli operatori italiani dovranno utilizzare per le fatture elettroniche inviate ai soggetti sammarinesi. Il codice unico da utilizzare per tutti i rapporti con le controparti di San Marino è: **2R4GTO8**.

Cordiali saluti

D'Azeglio Servizi srl